



Università degli Studi di Brescia

Alla U.O.C. Personale TA, Assegnisti e Collaboratori
Università degli Studi di Brescia

Oggetto: Congedo per cure per gli invalidi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.119 del 18.07.2011.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____
residente in _____
via _____
in servizio presso _____
categoria _____ area _____
con rapporto di lavoro indeterminato determinato
a tempo pieno part-time _____ ore settimanali
con invalidità riconosciuta pari al _____%

CHIEDE

di fruire del congedo per cure per gli invalidi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011,
per il periodo dal _____ al _____.

A tal fine allego certificato del medico (*barrare l'opzione che interessa*)

- convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
- appartenente ad una struttura sanitaria pubblica

dal quale risulta la necessità della cura relativa all'infermità invalidante riconosciutami.

Mi impegno sin da ora a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure.

Brescia, _____

Firma _____

NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 18.07.2011, N. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162). (G.U. 27.07.2011, n. 173)

Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.